



# Etichettatura alimentare: Stato dell'arte e recenti aggiornamenti

15 dicembre 2023

**Cristina Giovannini Luca**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# STATO DELL'ARTE



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Riferimenti normativi

## ORIZZONTALE

- Reg. UE 1169/2011
- D. Lgs 145/2017
- D. Lgs 231/2017
- D. Lgs 116/2020

## VERTICALE [se presente]

- Olio di oliva
- Confetture, marmellate, ...
- Pasta alimentare
- Etc.




# Quando parliamo di «etichettatura» intendiamo ...

“**qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo** che si riferisce a un alimento e che figura **su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta** che accompagna o si riferisce a tale alimento”



# ... ma in generale le «informazioni al consumatore» sono:

“le **informazioni concernenti un alimento** e messe a disposizione del consumatore finale mediante **un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo**, compresi gli **strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale**”



# Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento\***
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento\*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** [D. Lgs 145/2017]
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico** per le bevande con tenore alcolico >1,2 %
- **Lotto** [D. Lgs 231/2017]
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni

Sull'imballaggio o  
sull'**etichetta ad esso apposta**

**\* Devono essere riportate nello  
stesso campo visivo**

Eventualmente integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore



# Informazioni obbligatorie

- Vendita al minuto
- B2B e collettività
- Vendita a distanza (es. e-commerce)
- Somministrazione
- Prodotti non destinati al consumatore (es. semilavorati)

Preimballati  
≠  
Non preimballati



# Altri requisiti



Pratiche leali  
d'informazione





Lingua



Modalità di  
presentazione  
grafica




# Gli errori più comuni



# Gli errori più comuni

- **Assenza/errata denominazione dell'alimento**
- **Elenco degli ingredienti**
- **Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)**
- Diciture durabilità
- (Quantità)
- Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
- Norme di settore: regole e divieti!



# Gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
- Elenco degli ingredienti
- Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
- **Diciture durabilità**
  - (Quantità)
  - Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
- Norme di settore: regole e divieti!

Data produzione: 11/09/23

DATA DI SCADENZA:  
30 giorni dalla data di produzione  
compresa


**Da cons. Pref. entro**

Da consumarsi entro:

*Best before:*

# Gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
- Elenco degli ingredienti
- Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
- Diciture durabilità
- **Quantità**
- Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
- Norme di settore: regole e divieti!



Sempre  $\geq 3$  mm

Volume nominale

L – cL – mL  
l – cl – ml

~~L. – LT – cc  
l. – cL. – ℓ~~

Massa nominale

kg – g

~~kg. – Kg –  
Gr – gr. – gr~~

# Gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
- Elenco degli ingredienti
- Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
- Diciture durabilità
- (Quantità)
- **Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)**
- Norme di settore: regole e divieti!




Prodotto soggetto a calo di peso naturale.

Valori medi nutrizionali per 100 g. di prodotto					
energia	375	kcal	Grassi	29,9	g
Proteine	15,59	g	Grassi saturi	14,8	g
Carboidrati	25,5	g	Umidità	40,5	g
di cui zuccheri (lattosio)	1,1	g	Sale	0,709	g
	1,1	g	Ceneri	3,2	g

# Gli errori più comuni

- Assenza/errata denominazione dell'alimento
  - Elenco degli ingredienti
  - Allergeni (mancata evidenza grafica, ripetizione)
  - Diciture durabilità
  - (Quantità)
  - Dichiarazione nutrizionale (diciture, ordine, arrotondamenti)
- 
- **Norme di settore: regole e divieti!**



# Informazioni facoltative

- **Regole generali: CAPO V del Reg. UE 1169/2011 (art. 36 e 37)**
- Alcuni riferimenti specifici (es. claim nutrizionali e salutistici, «senza ...», biologico, etc.)

**Attenzione anche a immagini, rappresentazioni grafiche, loghi, etc.**

---

# Informazioni facoltative

- **Non inducono in errore** il consumatore -> Pratiche leali d'informazione (art. 7)
  - **Non sono ambigue né confuse** per il consumatore
  - Sono, se del caso, **basate sui dati scientifici pertinenti**
  - Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti
-

- 
- ✓ **Contenuto: informazioni obbligatorie (e facoltative)**
  - ✓ **Presentazione e posizionamento**
  - ✓ **Lingua**
  - ✓ **Pratiche leali d'informazione**

**e AGGIORNAMENTI!**

# AGGIORNAMENTI



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Prodotti vitivinicoli

- **Etichettatura nutrizionale e ingredienti per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati dall'8 dicembre 2023**

Sono aggiunte come informazioni obbligatorie all'art. 119 del Reg. EU 1308/2013:

- Dichiarazione nutrizionale: DN completa direttamente in etichetta oppure solo energia («E» in kJ e kcal su 100 ml) in etichetta, ma con DN completa per via elettronica\*
- Elenco ingredienti: direttamente in etichetta oppure fornito per via elettronica\*, ma con allergeni sempre su etichetta

---

\*non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Vino rosso

0,75 L

12% vol

Prodotto in Italia

Imbottigliato da Mario Rossi –  
Avellino (Italia)

L1234

Contiene SOLFITI

Info ambientali

Dall'8/12



Vino rosso

0,75 L

12% vol

Prodotto in Italia

Elenco degli ingredienti

Dichiarazione nutrizionale

Imbottigliato da Mario Rossi – Avellino  
(Italia)

L1234

Contiene SOLFITI

Info ambientali



# Novità

- ✓ Reg. UE 2117/2021 -> Nuove informazioni obbligatorie
- ✓ Reg. UE 1606/2023 -> Posizionamento e specifiche (ingredienti)
- ✓ Corrigendum - > smaltimento delle scorte
- ✓ Linee Guida UE – corretta applicazione nuove norme



# Smaltimento scorte

Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell'8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ~~ed etichettati~~ prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Cosa si intende per «prodotti»?

---

Corrigendum che rettifica il Reg. UE 2117/2021

# Smaltimento scorte

*[...] si ritiene che un prodotto vitivinicolo sia stato «prodotto» quando raggiunge le caratteristiche e i requisiti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM per la categoria di vini interessata, anche attraverso l'attuazione, se del caso, di pratiche enologiche autorizzate basate sulle norme di cui all'articolo 80 e all'allegato VIII di detto regolamento.*

Es. «vino»: è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino, inoltre, deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti.

Es. «vino spumante»: se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. La semplice vinificazione dei vini di base o l'elaborazione della partita (cuvée) prima dell'8 dicembre 2023 non possono giustificare l'esenzione dall'etichettatura nutrizionale.





C/2023/1190

24.11.2023

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Domande e risposte sull'attuazione delle nuove disposizioni dell'UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Commissione regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e Commissione regolamento delegato (UE) 2019/33**

(C/2023/1190)

Indice

	<i>pagina</i>
Domande generali .....	1
Elenco degli ingredienti .....	4
Dichiarazione nutrizionale .....	7
Etichettatura elettronica .....	9

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C\\_202301190](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202301190)



# Olio di oliva

**3<sup>a</sup> EDIZIONE**

Aggiornata con i l'«etichettatura ambientale»  
di cui all'art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con  
il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104

- **Nuova normativa per le norme di commercializzazione dell'olio di oliva.** Vengono **abrogati il Regolamento (CEE) n. 2568/91** - relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti - e il **Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012** – relativo alla commercializzazione degli oli di oliva -, **sostituiti dai Reg. UE 2104/2022 e 2105/2022**
- Pubblicata la **3<sup>o</sup> edizione della «Guida pratica dell'etichettatura degli oli di oliva»** a cura dell'ICQRF, con i nuovi riferimenti normativi e l'etichettatura ambientale ([https://www.nortale-etichettatura.lab-to.camcom.it/media/ckeditor/2023/06/23/guida\\_pratica\\_all\\_etichettatura\\_dell\\_olio\\_d\\_oliva\\_3\\_edizior](https://www.nortale-etichettatura.lab-to.camcom.it/media/ckeditor/2023/06/23/guida_pratica_all_etichettatura_dell_olio_d_oliva_3_edizior))



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Prodotti ortofrutticoli

- Il Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione
- Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)



# Uova

- Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2464 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova, in particolare per quanto riguarda il luogo di stampigliatura. Le disposizioni previste dalla normativa si applicano dal 8 novembre 2024.
- Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2465 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, incluse le indicazioni per l'etichettatura dei prodotti, e abroga il precedente riferimento comunitario (Reg. CE 589/2008).
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, in particolare per la tenuta dei registri e i controlli.



# FOCUS ETICHETTATURA AMBIENTALE



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Etichettatura ambientale

*«I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo»*

- Imballaggi primari, secondari e terziari
- **Obbligatoria del 1° gennaio 2023**, con possibilità di smaltire le **scorte\***
- B2C e B2B
- Mercato nazionale

---

\* Ossia di imballaggi, pieni o vuoti, privi dei requisiti al 31/12/2022. Da dimostrare effettiva immissione in commercio/etichettatura (es. documenti di acquisto merce/ lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta).

# Etichettatura ambientale

## IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Si considera **separabile manualmente** una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (es. forbici, coltelli, etc.)\*.

**Le informazioni sono da riportare per ciascuna componente separabile manualmente.**

\* IL CASO DEL «TAPPO» : deve necessariamente essere separato dalla bottiglia per la fruizione del prodotto. Anche se la sua separazione dalla bottiglia prevede l'utilizzo di uno strumento come l'apribottiglia, il tappo si considera separabile e deve essere identificato e prevedere le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta.

# Etichettatura ambientale

PER CIASCUNA COMPONENTE SEPARABILE (MANUALMENTE):

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

## OBBLIGATORIE

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> **B2B e B2C (OBBLIGO DEL PRODUTTORE DELL'IMBALLAGGIO)**
- Indicazioni per la raccolta -> **B2C**



# Etichettatura ambientale

PER CIASCUNA COMPONENTE SEPARABILE (MANUALMENTE):

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

## ALTAMENTE CONSIGLIATE

- Identificazione del componente separabile manualmente
- Invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune



# Etichettatura ambientale

## ... E LE COMPONENTI NON SEPARABILI?

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es. etichetta non separabile manualmente dalla bottiglia), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale -> vasetto).

Es. vasetto con etichetta NON separabile manualmente (chiaramente il tappo è separabile manualmente e va dunque etichettato)

**BOTTIGLIA**

GL 70

RACCOLTA VETRO

Verifica le disposizioni del  
tuo Comune



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

# Modalità grafica

Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.

Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



# Modalità grafica

**È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).**

In questi casi è opportuno che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento  
scannerizza il codice QR



# Etichettatura ambientale

**Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022**, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

[https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee\\_guida\\_etichettatura\\_ambientale\\_27.09.2022.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf)



*Ministero della transizione ecologica*

## **Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**



LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO